



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 41 DEL 17 gennaio 2026

Ripartizione Urbanistica e Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.

OGGETTO: Annullamento in autotutela della DD n. 2944 del 25.11.2025 di autorizzazione alla realizzazione di una nuova Stazione Radio Base in Corso Piave n. 88 alla società ILIAD ITALIA SpA ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003 e dell'art. 7 del DPR 160/2010.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 31/07/2025, la società ILIAD ITALIA SpA ha presentato istanza prot. n. 37563, registrata al n. 384/2025 delle pratiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive, di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003 e smi) per la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base in Corso Piave n. 88, su terreno censito a Catasto Terreni al foglio n. 36, particella n. 43;
- In data 25/11/2025, con precedente propria Determinazione Dirigenziale n. 2944 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003 e dell'art. 7 del DPR 160/2010, la società ILIAD ITALIA SpA, nella persona dell'ing. RUOCCO Francesco, in qualità di legale rappresentante, alla realizzazione di una nuova Stazione Radio Base in Corso Piave n. 88;
- Con nota del 25/11/2025, prot. n. 54336, veniva trasmessa e notificata la Determinazione di cui sopra alla società ILIAD ITALIA SpA.

Rilevato che:

- In data 31/12/2025, prot. n. 61051 l'avvocato Pier Giorgio Coppa, in nome, per conto e nell'interesse dei Signori Achille Cogno, Guido Gaspari, Palmino Prato, Giovanna Ravinale, Pietro Ravinale e Marco Stirano, tutti anche nell'interesse del Condominio "Vecchia Fornace" di Alba, Corso Europa nn. 51-53, fornendo un contributo argomentativo ha richiesto la revoca ovvero l'annullamento in via di autotutela amministrativa della DD n. 2944 del 25/11/2025 di cui sopra;
 - In data 03/01/2026, prot. n. 190 l'Ufficio Ambiente della Ripartizione Urbanistica e Territorio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/90 e smi, in merito alla richiesta di revoca ovvero annullamento in via di autotutela amministrativa, per garantire la partecipazione e il contraddittorio dei controinteressati;
-



- In data 13/01/2026, prot. n. 1522, la società ILIAD ITALIA SpA ha presentato le proprie memorie chiedendo di confermare l'atto autorizzativo rilasciato il 25/11/2025 con DD n. 2944;
- In data 13/01/2026, prot. n. 1487, gli Eponenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) della L 241/92 e smi, hanno presentato ulteriori documentate osservazioni.

Considerato che l'Ufficio Ambiente della Ripartizione Urbanistica e Territorio ha esaminato le memorie e le osservazioni pervenute dalle quali è emerso che, nonostante nella pratica trasmessa in Comune la Società richiedente avesse dichiarato il *"rispetto degli obblighi normativi"*, era stata omessa la procedura di *"Condivisione dei siti"* prevista dall'art.10 del vigente *"Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti fissi per teleradiocomunicazione"*, generando una carenza documentale tale da determinare l'illegittimità della DD n. 2944 del 25/11/2025.

Richiamato l'art.10 del vigente *"Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti fissi per teleradiocomunicazione"* che testualmente recita:

"In generale il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli «impianti» attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti e di quelle in progetto, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Nel caso di richiesta di realizzazione di strutture impattanti quali tralicci e/o pali di grandi dimensioni ed altezze, la condivisione sarà obbligatoria, (anche per i locali contenenti le apparecchiature accessorie) compatibilmente con le capacità ricettive degli stessi, qualora nel raggio di 1000 metri dal 9 punto di installazione previsto siano già esistenti strutture simili di proprietà di altri gestori. A tale distanza potrà derogarsi nel caso di richiesta di installazione su aree di proprietà comunale".

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 10 del summenzionato regolamento, in quanto relativo alla realizzazione di stazione radio base per rete di telefonia mobile comprendente un palo poligonale metallico alto 30 metri + 3 metri di pennone sommitale.

Stante, pertanto, la rilevata omissione occorre procedere all'annullamento in via di autotutela della DD n. 2944 del 25/11/2025, ricorrendo i presupposti di prevalente interesse pubblico che si manifestano nella violazione di una specifica condizione a tutela della razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli impianti prevista dal citato art. 10 del regolamento emanato dal Consiglio comunale.

Richiamati:

- gli artt. 21-octies e 21-novies della L. 241/90 rispettivamente in ordine all'annullabilità del provvedimento ed all'annullamento d'ufficio per ragioni di interesse pubblico;
- il *"Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti fissi per teleradiocomunicazione"*, approvato con DCC n. 85 del 27/09/2006.
- l'art.4 della L.R. 01 dicembre 2008, n.32;
- l'art. 87 del D. lgs 01 agosto 2003, n.259 e smi;
- l'art.7 del DPR 07 settembre 2010, n. 160;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Dirigente individuato dal provvedimento del Sindaco n. 36 datato 01.07.2025, ai sensi dell'art.



107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Vista la deliberazione:

- del Consiglio Comunale n. 123 del 19.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- della Giunta Comunale n. 522 del 24.12.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio;
- della Giunta Comunale n. 123 del 29.03.2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Rilevato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, l'annullamento d'ufficio della propria DD n. 2944 del 25/11/2025;
2. Di dare atto che si è tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati secondo quanto previsto dall'art. 21-bis della L. 241/90 e s.m.i. attraverso l'avvio del procedimento emesso ai sensi dell'art. 7 della medesima norma, con cui sono state garantite la partecipazione e il contraddittorio da parte dei controinteressati.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini e nelle forme previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Alba, lì 17/01/2026

IL DIRIGENTE
(Arch. Gianluca GIACHETTI)